Condizioni Generali di Vendita

FLY SOLARTECH SOLUTIONS S.r.l. – P.zza C. Cattaneo 6, 33038 San Daniele del Friuli (UD) – P.IVA 02685810307 – Rev. 2026

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") regolano tutte le vendite di prodotti ("Prodotti") da parte di FLY SOLARTECH SOLUTIONS S.r.l., con sede legale in P.zza C. Cattaneo 6, 33038 San Daniele del Friuli (UD), P.IVA 02685810307 ("FLY"), a qualsiasi acquirente ("Cliente").

1.2 Le CGV sono redatte per i Clienti che agiscono nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale. Se il Cliente è un consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), si applicano in ogni caso le norme inderogabili del Codice del Consumo, comprese la garanzia legale di conformità di 24 mesi e, ove previsto, il diritto di recesso. Le clausole delle CGV incompatibili con tali norme non si applicano ai consumatori.

1.3 Le CGV prevalgono su qualsiasi condizione del Cliente contenuta in ordini, capitolati, condizioni d'acquisto o corrispondenza. Tali condizioni si intendono escluse anche se FLY non le contesta espressamente. Le deroghe valgono solo se accettate per iscritto da FLY e solo per il singolo ordine. Le condizioni particolari scritte nella Conferma d'Ordine prevalgono sulle CGV.

1.4 Le CGV si applicano anche a ogni modifica dell'ordine e a ogni fornitura successiva, senza bisogno di nuovo richiamo. Si applica la versione in vigore alla data dell'ordine, pubblicata su www.flysolartechsolutions.com.

1.5 Definizioni:

- "Offerta": la proposta commerciale o la pro forma di FLY;
- "Conferma d'Ordine": il documento di FLY sottoscritto dal Cliente;
- "Contratto": l'insieme di Conferma d'Ordine e CGV;
- "Prodotti Custom": i Prodotti realizzati o modificati su specifica, disegno o richiesta del Cliente;
- "Avviso di Merce Pronta": la comunicazione con cui FLY informa che i Prodotti sono disponibili.

1.6 Tutti i termini espressi in giorni nelle CGV e nei documenti di FLY si intendono in giorni di calendario, salvo diversa indicazione espressa.

Art. 2 – Offerte, ordini e conclusione del contratto

2.1 Le Offerte di FLY non sono vincolanti, valgono salvo il venduto e restano valide per 15 giorni di calendario dalla data, salvo diversa indicazione.

2.2 Il Contratto si conclude, ai sensi dell'art. 1326 c.c., quando FLY riceve la Conferma d'Ordine sottoscritta dal Cliente in ogni sua parte. Insieme a essa FLY deve ricevere le presenti CGV, firmate anche per l'approvazione specifica delle clausole indicate in calce. Il luogo di conclusione è la sede di FLY.

2.2-bis Le presenti CGV, una volta sottoscritte dal Cliente con l'approvazione specifica delle clausole indicate in calce, regolano tutte le forniture successive tra FLY e il Cliente, senza necessità di nuova sottoscrizione per ciascun ordine. La sottoscrizione di ogni Conferma d'Ordine vale come richiamo e accettazione delle CGV nella versione sottoscritta.

2.3 Se è previsto un acconto, il Contratto produce effetti solo dal momento in cui FLY lo incassa nei termini indicati. Fino all'incasso FLY non è tenuta ad avviare approvvigionamenti o produzione, e i termini di consegna non decorrono.

2.4 L'acconto è versato a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. e, in caso di regolare adempimento, è imputato al prezzo.

2.5 Il Cliente garantisce l'esattezza dei dati comunicati: ragione sociale, P.IVA, codice SDI, PEC, indirizzi, destinazione e natura della fornitura. Le conseguenze di dati errati o incompleti sono a suo carico.

2.6 Se il Cliente chiede l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata o di un regime IVA particolare, deve consegnare la documentazione prevista prima della fatturazione. Il Cliente si assume ogni responsabilità per imposta, sanzioni e interessi derivanti da dichiarazioni non veritiere e tiene indenne FLY.

2.7 Salvo diversa indicazione nella pro forma, i Prodotti si considerano non di produzione italiana. Cataloghi, schede tecniche, fotografie e disegni sono indicativi. FLY può apportare modifiche che non alterano in modo sostanziale funzione e prestazioni.

Art. 3 – Modifiche e annullamento dell'ordine

3.1 Concluso il Contratto, il Cliente non può annullarlo né recedere. Qualsiasi modifica vale solo se accettata per iscritto da FLY, che può subordinarla a variazioni di prezzo e di termini. Rientrano tra le modifiche quelle di quantità, caratteristiche, tempi, destinazione, intestazione delle fatture e soggetto pagatore. In mancanza di accordo resta vincolante il Contratto originario.

3.2 Se FLY accetta per iscritto un annullamento totale o parziale, il Cliente deve pagare:

- a) per i Prodotti standard, una penale pari al 15% del valore annullato, in ogni caso non inferiore all'acconto versato;
- b) per i Prodotti Custom e per i Prodotti già acquistati, prodotti o in lavorazione per il Cliente, l'intero prezzo;
- c) in ogni caso, i costi documentati già sostenuti da FLY verso terzi.

FLY può trattenere in compensazione quanto ha già ricevuto. Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 c.c.).

3.3 FLY può modificare o sostituire articoli o marchi per ragioni produttive, di approvvigionamento o tecniche a lei non imputabili, con Prodotti di caratteristiche equivalenti o superiori, dandone comunicazione al Cliente. Se non è disponibile un equivalente, FLY può annullare la parte di ordine interessata. In tal caso restituisce quanto ricevuto per quella parte, senza altri obblighi.

Art. 4 – Prezzi

4.1 I prezzi sono in euro, IVA esclusa, franco magazzino FLY (FCA sede FLY, Incoterms® 2020), con imballaggio standard. Salvo indicazione in Conferma d'Ordine, sono esclusi: trasporto, assicurazione, imballi speciali, scarico, installazione, messa in servizio, oneri di fine vita (art. 13), dazi e altri oneri.

4.2 Il trasporto, se richiesto, è oggetto di offerta separata.

4.3 FLY può adeguare i prezzi per le consegne previste oltre 90 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto o ritardate per causa del Cliente. L'adeguamento riflette le variazioni documentate superiori al 10% intervenute dopo l'Offerta nei costi di materie prime (celle, vetro, alluminio, acciaio, rame, componenti elettronici, batterie), energia, trasporti o cambi. Se l'aumento complessivo supera il 20% del prezzo, il Cliente può recedere entro 5 giorni di calendario dalla comunicazione, senza penali, per la parte non ancora consegnata. Resta dovuto il pagamento dei Prodotti Custom già in lavorazione.

Art. 5 – Pagamento

5.1 Il pagamento si effettua nei modi e nei termini indicati in Conferma d'Ordine, esclusivamente sul conto corrente indicato da FLY nei propri documenti. In mancanza di indicazione, il pagamento è anticipato. FLY non risponde di pagamenti eseguiti su conti diversi, anche se indicati in comunicazioni apparentemente provenienti da FLY. In caso di variazione del conto, il Cliente la verifica telefonicamente con FLY prima di pagare.

5.2 I termini di pagamento sono essenziali. Il pagamento si considera eseguito solo all'accredito sul conto di FLY.

5.3 In caso di ritardo decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002. A questi si aggiungono il risarcimento forfettario di 40 euro per ciascuna fattura e le ulteriori spese di recupero.

5.4 Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di una fattura consente a FLY di:

- a) sospendere le consegne e l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente;
- b) chiedere il pagamento immediato di tutte le somme dovute, anche non scadute, con decadenza del Cliente dal beneficio del termine;
- c) subordinare le forniture successive al pagamento anticipato o a garanzie.

5.5 Il Cliente non può sospendere o ritardare i pagamenti né compensarli con crediti verso FLY a causa di contestazioni, reclami o difetti, anche se denunciati (art. 1462 c.c.). Fanno eccezione i crediti riconosciuti per iscritto da FLY o accertati con sentenza passata in giudicato.

5.6 Dopo la conclusione del Contratto possono emergere elementi che rendono dubbia, a giudizio di FLY, la solvibilità del Cliente. Ne sono esempi protesti, eventi pregiudizievoli, peggioramento del merito di credito, ritardi su altri contratti o rifiuto della copertura assicurativa del credito. In questi casi FLY può sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 1461 c.c. finché il Cliente non paga in anticipo o presta una garanzia idonea, come una fideiussione bancaria a prima richiesta.

5.7 FLY può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, anche tramite factoring o cessione pro soluto o pro solvendo. Il Cliente vi presta fin d'ora il proprio consenso.

5.8 Sconti e condizioni di favore valgono solo in caso di pagamento puntuale. In caso di ritardo FLY può fatturare la differenza.

Art. 6 – Soggetto pagatore, intestazione delle fatture e committenza pubblica

6.1 Il Cliente è l'unico obbligato al pagamento e le fatture sono intestate al Cliente. Pagamenti da parte di terzi, cambi di intestatario e frazionamenti della fatturazione tra più soggetti richiedono il preventivo consenso scritto di FLY, che può rifiutarli senza motivazione.

6.2 Se FLY accetta il pagamento da un terzo, il terzo paga in nome e per conto del Cliente. Il Cliente resta obbligato in solido fino all'integrale incasso. Il pagamento del terzo non gli attribuisce diritti sui Prodotti né la qualità di parte del Contratto.

6.3 Con la sottoscrizione della Conferma d'Ordine il Cliente dichiara che:

- a) non è una pubblica amministrazione né un soggetto tenuto alla scissione dei pagamenti (art. 17-ter D.P.R. 633/1972);
- b) salvo diversa dichiarazione scritta in Conferma d'Ordine, la fornitura non è un subcontratto o una subfornitura nell'ambito di un contratto pubblico soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) o ad altri obblighi pubblicistici.

6.4 Se la fornitura è destinata a un contratto pubblico, il Cliente lo dichiara prima dell'ordine, indicando stazione appaltante, CIG e CUP. FLY può rifiutare l'ordine o accettarlo a condizioni diverse. FLY non è tenuta ad accettare la fatturazione verso pubbliche amministrazioni o soggetti in scissione dei pagamenti. Non è inoltre tenuta a fornire documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Contratto, come DURC, dichiarazioni antimafia o certificazioni.

6.5 Le dichiarazioni dei commi 6.3 e 6.4 sono essenziali. FLY può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 17 se le dichiarazioni si rivelano non veritiere o se il Cliente chiede in seguito modalità diverse di fatturazione o di pagamento. In tal caso FLY trattiene la caparra e può chiedere il risarcimento dei danni, inclusi i maggiori costi fiscali e finanziari.

Art. 7 – Merce pronta, ritiro e deposito

7.1 FLY invia al Cliente l'Avviso di Merce Pronta via e-mail o PEC. Salvo diverso accordo, il saldo è dovuto entro 7 giorni di calendario dall'Avviso. La consegna o il ritiro avvengono solo dopo l'incasso del saldo e di eventuali altre somme scadute.

7.2 Il Cliente ritira o fa ritirare i Prodotti entro 10 giorni di calendario dall'Avviso di Merce Pronta. Dall'undicesimo giorno:

- a) il rischio di perimento e deterioramento passa al Cliente;
- b) i Prodotti restano in deposito presso FLY a rischio e spese del Cliente, con un corrispettivo di deposito di 0,5% del valore della merce per ogni settimana o frazione, oltre ai costi di movimentazione e assicurazione;
- c) FLY può emettere fattura per il saldo.

7.3 Se il saldo non è pagato o i Prodotti non sono ritirati entro 30 giorni di calendario dall'Avviso di Merce Pronta, FLY, previa diffida via PEC, può scegliere tra:

- a) risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 17, trattenere la caparra e chiedere il risarcimento del danno;
- b) depositare i Prodotti e venderli per conto e a spese del Cliente ai sensi degli artt. 1514 e 1515 c.c., trattenendo quanto dovuto e salvo il maggior danno.

7.4 FLY può rendere disponibili e fatturare consegne parziali. Ogni consegna parziale è autonoma ai fini del pagamento e della garanzia.

Art. 8 – Consegna, trasporto e passaggio del rischio

8.1 I termini di consegna sono indicativi. Decorrono dalla conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 2 e dal momento in cui FLY dispone di tutti i dati tecnici, delle approvazioni e dei pagamenti dovuti. I termini si prorogano per ritardi del Cliente, varianti richieste, cause di forza maggiore o ritardi dei fornitori di FLY.

8.2 Il ritardo nella consegna non dà al Cliente il diritto di risolvere il Contratto, rifiutare la merce, applicare penali o ottenere risarcimenti. Se il ritardo imputabile a FLY supera 90 giorni di calendario dal termine indicato, il Cliente può assegnare via PEC un ulteriore termine di 30 giorni di calendario. Scaduto anche questo, può recedere per la parte non consegnata e ottenere la restituzione delle somme versate per essa, senza altri indennizzi. Le penali previste nei contratti tra il Cliente e terzi, inclusi i committenti pubblici, non sono opponibili a FLY.

8.3 Salvo diverso accordo scritto, la resa è FCA magazzino FLY (Incoterms® 2020). Il rischio passa al Cliente con la consegna al Cliente o al vettore (art. 1510 c.c.), anche se il trasporto è organizzato da FLY, o comunque alla scadenza indicata nell'art. 7.2.

8.4 Il Cliente garantisce che il luogo di consegna sia accessibile a mezzi pesanti. Salvo diverso accordo, lo scarico è a suo carico e rischio. Tempi di attesa, giacenze e riconsegne dovuti al Cliente sono a suo carico.

Art. 9 – Riserva di proprietà

9.1 Ai sensi degli artt. 1523 e seguenti c.c., la proprietà dei Prodotti passa al Cliente solo con l'integrale pagamento del prezzo e di ogni accessorio. I rischi passano al Cliente secondo l'art. 8.

9.2 Fino al pagamento integrale il Cliente:

- a) custodisce i Prodotti con diligenza, separati e identificabili, e li assicura contro i rischi di perimento;
- b) non li dà in pegno né in garanzia;
- c) informa subito FLY via PEC di pignoramenti, sequestri o altre pretese di terzi, e avvisa i terzi che la proprietà è di FLY;

- d) consente a FLY di ispezionare i Prodotti.

9.3 Prima del pagamento integrale il Cliente può rivendere o installare i Prodotti nell'ordinario esercizio della sua attività solo con il consenso scritto di FLY. In tal caso il Cliente cede fin d'ora a FLY, a garanzia, i crediti verso i propri acquirenti o committenti derivanti dalla rivendita o dall'installazione dei Prodotti, fino a concorrenza di quanto dovuto a FLY.

9.4 In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, FLY può riprendere i Prodotti. FLY trattiene le somme pagate e la caparra come indennità per l'uso e il deprezzamento, salvo il maggior danno (art. 1526 c.c.).

9.5 Per rendere la riserva opponibile ai creditori del Cliente (art. 1524 c.c.), il Contratto è concluso o confermato con mezzi che ne attestano la data certa, ad esempio via PEC.

Art. 10 – Controllo della merce e reclami

10.1 Alla consegna il Cliente verifica numero e integrità dei colli e la loro corrispondenza con il documento di trasporto. Danni visibili e colli mancanti o manomessi vanno annotati sul documento di trasporto con la dicitura "merce accettata con riserva" e una breve descrizione del danno, documentata con foto. Il reclamo va inviato per iscritto a FLY entro 48 ore dalla consegna, a pena di decadenza. Senza una riserva specifica la merce si considera ricevuta integra.

10.2 Le differenze di quantità o di tipo rispetto all'ordine vanno comunicate via e-mail o PEC entro 8 giorni di calendario dal ricevimento e comunque prima di qualsiasi uso o installazione, a pena di decadenza.

10.3 I vizi non riconoscibili con l'ordinaria diligenza vanno denunciati per iscritto entro 8 giorni di calendario dalla scoperta e in ogni caso entro il termine di garanzia, a pena di decadenza. Alla denuncia va allegata la documentazione: foto, numeri di serie, documento di trasporto, rapporto di installazione, misure.

10.4 Il Cliente conserva i Prodotti contestati e li mette a disposizione di FLY per le verifiche. Nessun reso è accettato senza autorizzazione scritta di FLY (RMA). I resi autorizzati vanno spediti entro 10 giorni di calendario dall'autorizzazione, nell'imballo originale, a rischio e spese del Cliente.

10.5 FLY può accettare a sua discrezione il reso di Prodotti conformi, con un addebito pari al 20% del prezzo netto oltre a trasporto e ripristino. Non sono mai accettati resi di Prodotti Custom, di batterie e di Prodotti installati, usati o non integri.

10.6 Le note di credito, anche parziali, sono emesse solo dopo autorizzazione scritta di FLY e verifica dei Prodotti resi.

Art. 11 – Garanzia

11.1 FLY garantisce che i Prodotti sono privi di vizi di materiale e di fabbricazione per 12 mesi dalla consegna se il Cliente agisce nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, e per 24 mesi se il Cliente è un consumatore, salvo diverso termine indicato nella scheda tecnica o nel certificato di garanzia del Prodotto. Per i Prodotti di terzi, FLY trasferisce al Cliente la garanzia del produttore, nei limiti e alle condizioni di questa. Le garanzie di rendimento o di durata valgono solo se rilasciate espressamente per iscritto e alle condizioni del relativo certificato.

11.2 Se FLY riconosce un vizio, a sua scelta ripara o sostituisce il Prodotto, ne riduce il prezzo oppure rimborsa il prezzo del solo Prodotto difettoso. Questi rimedi sono esclusivi e sostituiscono la garanzia legale (artt. 1490 e seguenti c.c.), salvi i limiti inderogabili di legge e, per i consumatori, i diritti previsti dal Codice del Consumo.

11.3 Salvo diverso accordo scritto, sono esclusi dalla garanzia i costi di smontaggio e reinstallazione, mezzi d'opera e di sollevamento, accesso al sito, trasporto, trasferte e manodopera del Cliente o di terzi.

11.4 La garanzia non si applica se il vizio deriva da:

- installazione, collegamento o messa in servizio non conformi a manuali, schede tecniche e regola d'arte;
- stoccaggio o movimentazione impropri;
- uso fuori dalle specifiche, per esempio tensioni, temperature, carichi meccanici, ombreggiamenti o ambienti corrosivi non dichiarati;
- modifiche o riparazioni non autorizzate;
- combinazione con componenti non forniti o non approvati da FLY;
- eventi atmosferici o naturali eccedenti i valori di progetto, fulmini, sovratensioni, atti vandalici;
- normale usura e degrado delle prestazioni entro i limiti di scheda tecnica, in particolare per batterie (cicli, profondità di scarica, temperature) e moduli fotovoltaici (degrado annuo dichiarato);
- mancato pagamento del prezzo.

11.5 Le prestazioni indicate nelle schede tecniche sono misurate in condizioni standard (es. STC) e con le tolleranze dichiarate. Le prestazioni in campo dipendono da progettazione, orientamento, irraggiamento, temperature e installazione, di cui FLY non risponde. Simulazioni e stime di autonomia o di produzione fornite da FLY sono indicative e non costituiscono garanzia.

11.6 La riparazione o la sostituzione non proroga la garanzia del Prodotto. Il componente sostituito resta coperto per il periodo di garanzia residuo.

Art. 12 – Limitazione di responsabilità, conformità e installazione

12.1 La responsabilità complessiva di FLY per qualsiasi causa legata al Contratto non supera il prezzo pagato per il singolo Prodotto che ha causato il danno. Fanno eccezione i casi di dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.) e le norme inderogabili sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (D.Lgs. 206/2005).

12.2 Con le stesse eccezioni, FLY non risponde di danni indiretti o consequenziali. Ne sono esempi la mancata produzione di energia, il mancato risparmio, la perdita di incentivi o contributi, il fermo impianto, il lucro cessante, il danno d'immagine e le penali o pretese di terzi verso il Cliente, compresi i committenti pubblici.

12.3 FLY garantisce solo che i Prodotti, al momento della loro immissione sul mercato nell'Unione europea, sono conformi alla normativa UE applicabile a tale immissione. FLY non garantisce la conformità dei Prodotti a norme, regolamenti, certificazioni, capitolati, criteri ambientali minimi (CAM) o requisiti tecnici nazionali, regionali, comunali, settoriali o di gara relativi all'installazione o all'uso. Fanno eccezione i requisiti richiamati e accettati espressamente per iscritto nella Conferma d'Ordine.

12.3-bis È responsabilità esclusiva del Cliente verificare, prima dell'ordine, che i Prodotti acquistati dispongano di tutte le certificazioni, omologazioni, dichiarazioni e marcature necessarie per l'applicazione, il luogo di installazione e l'uso previsti, comprese quelle richieste da committenti, capitolati, bandi, incentivi, assicurazioni o autorità. Le certificazioni disponibili sono solo quelle indicate nella scheda tecnica del Prodotto o espressamente richiamate nella Conferma d'Ordine. L'assenza di certificazioni non indicate non costituisce vizio o difetto di conformità e non dà diritto a risoluzione, resi, riduzioni di prezzo o risarcimenti.

12.4 Salvo incarico scritto a FLY, il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità di:

- a) verificare, prima dell'installazione, dell'uso o della rivendita, che i Prodotti siano idonei all'applicazione e conformi ai requisiti locali;
- b) far eseguire installazione e collegamenti da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e secondo i manuali;
- c) curare progettazione dell'impianto, dimensionamento elettrico e illuminotecnico, verifiche strutturali e geotecniche di pali, fondazioni e supporti (inclusi i carichi da vento e neve secondo le NTC vigenti), pratiche autorizzative e connessione alla rete.

12.5 Il Cliente tiene indenne FLY da danni, sanzioni e costi derivanti dalla violazione di questo articolo o dall'uso dei Prodotti in modo non conforme a manuali e schede tecniche. Il Cliente trasferisce ai propri acquirenti le avvertenze, i manuali e le limitazioni ricevuti da FLY.

12.6 L'assistenza tecnica, i consigli applicativi e le indicazioni progettuali forniti gratuitamente da FLY sono a titolo di cortesia e non comportano l'assunzione di responsabilità progettuale.

Art. 13 – RAEE, batterie e gestione del fine vita

13.1 Quando opera come produttore di AEE o di batterie ai sensi del D.Lgs. 49/2014, del Regolamento (UE) 2023/1542 e del D.Lgs. 29/2026, FLY è iscritta ai registri previsti. Adempie agli obblighi di responsabilità estesa tramite i sistemi di gestione cui aderisce, indicati nei documenti di vendita (n. iscrizione Registro AEE: IT24100000016464; n. iscrizione Registro pile e accumulatori: IT24100P00009966; sistema collettivo: PVCycle).

13.2 Il prezzo non comprende alcun servizio od onere relativo al fine vita dei Prodotti. Sono quindi esclusi disinstallazione, raccolta presso il sito, deposito, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e dei rifiuti di batterie, così come eventuali contributi ambientali. Tali servizi e contributi sono a carico di FLY solo se, e nella misura in cui, sono indicati espressamente come voce separata nella Conferma d'Ordine e nella fattura.

13.3 Per le apparecchiature professionali per cui la legge consente accordi tra produttore e utilizzatori diversi dai nuclei domestici (art. 24, comma 3, D.Lgs. 49/2014), le parti convengono quanto segue. Il finanziamento e l'organizzazione di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei RAEE derivanti dai Prodotti sono a carico del Cliente. Il Cliente vi provvede tramite operatori autorizzati e nel rispetto della normativa. Se il Cliente rivende o installa i Prodotti per conto di terzi, si obbliga a trasferire questo obbligo ai propri acquirenti o committenti con una clausola di contenuto equivalente. In mancanza, ne risponde direttamente verso FLY.

13.4 Per alcuni Prodotti la legge pone il finanziamento del fine vita a carico del produttore, indipendentemente da accordi contrari. Sono in particolare i moduli fotovoltaici (art. 24-bis D.Lgs. 49/2014), gli apparecchi di illuminazione (art. 23, comma 4,

D.Lgs. 49/2014) e le batterie (Reg. UE 2023/1542). Per questi Prodotti il finanziamento è adempiuto dal produttore attraverso il relativo sistema di gestione. Salvo indicazione in fattura, restano comunque a carico del Cliente o del detentore finale:

- la rimozione dal sito e le operazioni di cantiere;
- il trasporto fino al punto di raccolta indicato dal sistema;
- ogni costo non coperto dal sistema.

Il Cliente segue le procedure del sistema di gestione che FLY gli comunica.

13.5 Nei casi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 49/2014, il ritiro gratuito "uno contro uno" di apparecchiature usate equivalenti avviene presso la sede di FLY. Il Cliente lo richiede per iscritto al momento dell'ordine del nuovo Prodotto equivalente, indicando tipo, quantità e peso.

13.6 Se FLY indica in fattura un contributo ambientale come voce separata, l'importo corrisponde a quello determinato dal sistema di gestione e non è soggetto a sconti.

13.7 Il Cliente tiene indenne FLY da sanzioni, costi e pretese di terzi derivanti dalla violazione di questo articolo da parte sua o dei suoi aventi causa.

Art. 14 – Prodotti Custom

14.1 Per i Prodotti Custom il Cliente approva per iscritto i disegni, le specifiche e i campioni predisposti da FLY. L'approvazione è vincolante. FLY risponde solo della conformità a quanto approvato, entro le tolleranze dichiarate o, in mancanza, entro quelle d'uso nel settore.

14.2 Il Cliente risponde dell'esattezza e completezza dei dati, delle misure e dei requisiti forniti, e dell'idoneità delle specifiche all'uso previsto. I costi e i tempi di modifiche successive all'approvazione sono a carico del Cliente.

14.3 Gli ordini di Prodotti Custom non sono annullabili. Prototipi e campioni sono fatturati, salvo diverso accordo.

14.4 Il Cliente garantisce che specifiche, disegni e marchi da lui forniti non violano diritti di terzi e tiene indenne FLY da qualsiasi pretesa al riguardo.

14.5 Per i Prodotti Custom FLY può consegnare quantità diverse da quelle ordinate entro il ±5%, fatturando le quantità effettivamente consegnate.

14.6 I Prodotti Custom sono realizzati su specifica del Cliente e non sono sottoposti a certificazioni di prodotto o a prove di tipo specifiche, salvo che queste siano espressamente indicate e quotate nella Conferma d'Ordine. A titolo di esempio, non sono coperti da certificazioni secondo le norme IEC/EN per moduli fotovoltaici (es. IEC 61215 e IEC 61730), da classificazioni di reazione o resistenza al fuoco, da certificazioni per specifici settori (nautico, ferroviario, edilizio) o da altri requisiti richiesti per incentivi, gare o autorizzazioni. FLY garantisce che i Prodotti Custom rispettano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE applicabile ai fini della marcatura CE, ove richiesta (es. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE).

14.7 Il Cliente verifica prima dell'ordine se l'applicazione, il luogo di installazione, il committente o la normativa locale richiedono certificazioni ulteriori. Se le richiede, il Cliente le indica per iscritto prima dell'ordine e i relativi costi e tempi sono a suo carico. In mancanza, FLY non risponde dell'impossibilità di installare o utilizzare i Prodotti Custom, né della perdita di incentivi o contributi per l'assenza di tali certificazioni.

Art. 15 – Forza maggiore

15.1 FLY non risponde di inadempimenti o ritardi dovuti a eventi fuori dal suo ragionevole controllo. Rientrano tra questi:

- calamità naturali, epidemie, guerre, atti di terrorismo;
- sanzioni, embarghi e provvedimenti di autorità;
- scioperi, anche aziendali;
- interruzioni di energia o dei trasporti, incendi, guasti agli impianti produttivi;
- indisponibilità o ritardi di materie prime e componenti presso i fornitori;
- aumenti straordinari dei costi che rendono la prestazione eccessivamente onerosa.

15.2 Durante l'evento gli obblighi di FLY sono sospesi e i termini prorogati. Se l'evento dura più di 120 giorni di calendario, ciascuna parte può recedere per la parte non eseguita, senza altri indennizzi. FLY restituisce le somme versate per quella parte, dedotti i costi sostenuti per Prodotti Custom.

15.3 La forza maggiore non sospende l'obbligo del Cliente di pagare i Prodotti già consegnati o messi a disposizione.

Art. 16 – Proprietà intellettuale e riservatezza

16.1 Progetti, disegni, schede, software, documentazione tecnica, know-how e soluzioni costruttive di FLY restano di sua proprietà esclusiva, anche se sviluppati per Prodotti Custom. Il Cliente non li riproduce, non li comunica a terzi e non li usa per far produrre i Prodotti da altri.

16.2 Il Cliente non esegue attività di reverse engineering sui Prodotti e non rimuove marchi, etichette, numeri di serie o marcature.

16.3 Le informazioni tecniche e commerciali ricevute (prezzi, condizioni, specifiche) sono riservate per tutta la durata del rapporto e per i 5 anni successivi.

16.4 Salvo diniego scritto del Cliente, FLY può citarlo come referenza e mostrare l'installazione.

Art. 17 – Risoluzione, sospensione e cessione

17.1 FLY può risolvere il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento dell'acconto, del saldo o di qualsiasi rata nei termini;
- b) mancato ritiro dei Prodotti nei termini dell'art. 7.3;
- c) violazione degli obblighi previsti dagli artt. 6.3–6.5, 9, 16 o 18;
- d) dichiarazioni non veritiere del Cliente rilevanti ai fini fiscali, del soggetto pagatore o della destinazione dei Prodotti.

17.2 FLY può inoltre risolvere o sospendere il Contratto se il Cliente è posto in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali o esecutive, o nei casi dell'art. 5.6. Ciò vale nei limiti consentiti dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019).

17.3 In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, FLY trattiene la caparra (art. 1385 c.c.) oppure, a sua scelta, chiede il risarcimento integrale del danno. Il danno include i costi per i Prodotti Custom e il minor ricavo dalla rivendita dei Prodotti. Tutte le somme dovute dal Cliente diventano immediatamente esigibili.

17.4 Il Cliente non può cedere il Contratto né i diritti che ne derivano senza il consenso scritto di FLY.

Art. 18 – Sanzioni ed esportazioni

18.1 Il Cliente rispetta la normativa UE e nazionale su misure restrittive ed esportazioni. Non vende, esporta o riesporta i Prodotti, direttamente o indirettamente, verso la Federazione Russa, la Bielorussia o altri Paesi, soggetti o usi vietati, né per l'uso in tali Paesi (art. 12-octies Reg. UE 833/2014, ove applicabile).

18.2 La violazione di questo articolo è un inadempimento grave. FLY può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 17, salvo il risarcimento del danno.

Art. 19 – Dati personali

19.1 FLY tratta come titolare i dati personali dei referenti e dei dipendenti del Cliente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Le finalità sono l'esecuzione del Contratto, gli adempimenti di legge, la gestione del credito e la tutela dei propri diritti, secondo l'informativa disponibile su www.flysolartechsolutions.com o su richiesta.

19.2 Il Cliente garantisce di aver informato i propri referenti di questo trattamento.

Art. 20 – Legge applicabile, foro competente e disposizioni finali

20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.

20.2 Per ogni controversia relativa al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Udine. FLY può comunque agire presso il foro del Cliente.

20.3 Le comunicazioni rilevanti, come reclami, diffide, risoluzione e recesso, vanno inviate via PEC agli indirizzi indicati nella Conferma d'Ordine o, in mancanza di PEC, via e-mail con conferma di lettura.

20.4 La nullità o l'inefficacia di una clausola non comporta quella delle altre. La tolleranza di FLY verso inadempimenti del Cliente non costituisce rinuncia ai propri diritti.

20.5 Le CGV sono redatte in lingua italiana, che prevale su ogni traduzione. Il Cliente dichiara di averle lette e comprese.

20.6 Le parti riconoscono piena validità alla sottoscrizione della Conferma d'Ordine e delle CGV, comprese le approvazioni specifiche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., mediante firma elettronica apposta tramite la piattaforma di firma utilizzata da FLY o mediante firma digitale.

Sottoscrizione

Luogo e data: _____

Timbro e firma del Cliente (legale rappresentante): _____

Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- art. 1.3 (prevalenza delle CGV sulle condizioni del Cliente);
- art. 2.2-bis (efficacia delle CGV per tutte le forniture successive);
- artt. 2.3 e 2.4 (efficacia subordinata all'acconto; caparra confirmatoria);
- art. 3 (divieto di annullamento, penale, modifiche e sostituzioni);
- art. 4.3 (revisione dei prezzi);
- artt. 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 (sospensione delle forniture, decadenza dal beneficio del termine, divieto di sospendere i pagamenti e di compensare, sospensione per rischio di insolvenza, cessione dei crediti);
- art. 6 (soggetto pagatore, dichiarazioni del Cliente, facoltà di rifiutare fatturazione a pubbliche amministrazioni);
- art. 7 (deposito, corrispettivi di deposito, vendita per conto del Cliente, risoluzione);
- artt. 8.1, 8.2 e 8.3 (termini indicativi, esclusione di penali e risarcimenti per ritardo, passaggio del rischio);
- art. 9 (riserva di proprietà e cessione dei crediti a garanzia);
- art. 10 (termini di decadenza per i reclami, condizioni dei resi);
- art. 11 (limitazioni della garanzia ed esclusione della garanzia legale);
- art. 12 (limitazione di responsabilità, esclusione di garanzie di conformità locale, onere del Cliente di verificare le certificazioni necessarie, manleva);
- artt. 13.2, 13.3, 13.4 e 13.7 (oneri di fine vita a carico del Cliente, manleva);
- art. 14 (Prodotti Custom, non annullabilità, tolleranze, assenza di certificazioni specifiche, oneri di verifica a carico del Cliente);
- art. 15 (forza maggiore e recesso);
- art. 17 (clausola risolutiva espressa, sospensione, divieto di cessione del contratto);
- artt. 20.1 e 20.2 (legge applicabile, esclusione della Convenzione di Vienna, foro esclusivo di Udine).

Timbro e firma del Cliente (legale rappresentante): _____